



# *Il Ministero del Turismo*

*Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo*

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”*;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”* e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”* e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 52, comma 1, il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di *“Registro nazionale degli aiuti di Stato”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”*;



*Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo*

**VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 18-ter che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «*Incentivi.gov.it*»;

**VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*”, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 25, comma 2 che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 41 che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

**VISTA** la delibera del CIPE del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” e, in particolare, l’articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all’apposizione CUP sulle fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

**VISTA** la circolare dell’8 gennaio 2025, n. 1, adottata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell’economia e delle finanze, recante indicazioni in materia di apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici, in attuazione dell’articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

**VISTA** la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “*Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese*” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 7 relativo alla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, e in particolare l’articolo 1, comma 101 e seguenti, che prevedono l’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali e che dell’eventuale inadempimento di



*Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo*

tale obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al predetto comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;

**VISTO** il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante *“Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2025, n. 75, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2025, n. 286, con il quale è stato adottato, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *b*), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il Codice degli incentivi, al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definendo i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese nonché le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

**VISTO** il Piano strategico del Turismo 2023-2027 che definisce le priorità e le azioni strategiche per promuovere un turismo sostenibile, innovativo e competitivo a livello internazionale, affrontando sfide come la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale e l'inclusione, approvato dalla X Commissione della Camera (Attività produttive, commercio e turismo) nonché dalla IX Commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agro-alimentare) in data 17 maggio 2023;

**VISTO** l'Atto di indirizzo del Ministero del turismo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2026 e nel triennio 2026-2028, pubblicato il 30 dicembre 2025 con prot. n. 279782/25;

**VISTA** la direttiva generale per l'azione amministrativa — anno 2026 emanata dal Ministro del Turismo il 14 gennaio 2026, prot. n. 3801/26, registrata alla Corte dei conti in data 26 febbraio 2026 al n. 188;

**VISTO** il *“Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 del Ministero del Turismo”*, adottato con decreto del Ministro del turismo del 31 gennaio 2026, prot. n. 12447/26;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, pubblicata nella GU del 31 dicembre 2024, n. 305, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

**VISTO** l'articolo 1, commi 502-508, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successive modifiche



*Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

e integrazioni, con cui è disposto uno stanziamento pari a euro 110 milioni al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile;

**VISTO** il comma 505 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante la possibilità di affidare, mediante un'apposita convenzione, le funzioni relative alla gestione degli interventi di cui al comma 502, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione degli interventi medesimi, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, che può avvalersi della società Enit S.p.A.;

**VISTO** che per le finalità di cui al comma 505 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è destinata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2025;

**RITENUTO** di avvalersi della possibilità disposta dal sopra citato comma 505 di affidare, mediante apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia le funzioni di gestione relative all'intervento;

**VISTA** la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 dicembre 2024, n. 302;

**VISTA** la Direttiva UE n. 2010/31 del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/844, che modifica la direttiva (UE) n. 2010/31 sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva (UE) n. 2012/27 sull'efficienza energetica, della direttiva (UE) n.2010/31, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva (CE) n. 2002/91 relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

**VISTO** la delibera dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato del 27 gennaio 2026, n. 31812, recante "*Regolamento attuativo in materia di rating di legalità*";

**VISTA** la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*", l'articolo 46-bis, recante "*Certificazione della parità di genere*";

**PRESO ATTO** dell'intesa espressa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 febbraio 2026, Rep. atti n. 17/CSR, acquisita al prot. del Ministero del turismo, 9 febbraio 2026, n. 16807;

**VISTO** il decreto del Ministro del turismo del 16 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 aprile 2026, n. 91, che, in attuazione dell'articolo 1, comma 502 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel



*Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo*

territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto ministeriale 16 marzo 2026, che prevede che *“La Direzione Generale competente del Ministero del turismo, avvalendosi del supporto del Soggetto gestore, in conformità a quanto disposto nel presente decreto, provvede ad emanare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, apposito avviso per disciplinare la presentazione delle istanze per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti agevolati, la modalità di gestione della loro selezione e ammissione, nonché provvede a ogni successiva necessaria attività finalizzata all'efficace realizzazione dei progetti di investimento selezionati e all'efficiente gestione delle risorse destinate al loro sostegno”*;

**CONSIDERATA** la necessità di dare attuazione all'articolo 9, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 16 marzo 2026, definendo, con il presente provvedimento, gli elementi utili all'attuazione dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 1, commi 502 - 508 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 2024, al n. 1452, con il quale è stato conferito al Dott. Federico Amedeo Lasco l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-bis del decreto legislativo 165/2001;

## DECRETA

### Articolo 1

#### *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) *“attestato di prestazione energetica”*: il documento, riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di una *unità immobiliare* effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità dell'articolo 3 della *direttiva 2010/31/UE*;
- b) *“capacità di stoccaggio”*: capacità di accumulo nominale del sistema di accumulo come espresso da dati di targa”;
- c) *“Carta di Identità Elettronica”*: il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
- d) *“Carta nazionale dei servizi”*: la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- e) *“Carta degli aiuti a finalità regionale”*: la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni e integrazioni;
- f) *“certificazione della parità di genere”*: la certificazione istituita dall'articolo 4 della legge



*Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022;

g) “*comunicazione n. 14/2008*”: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

h) “*contratto di rete*”: strumento di collaborazione tra imprese di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, come disciplinato all’articolo 5, commi 5 e 6 del *decreto*;

i) “*CUP*”: codice unico di progetto che identifica i progetti d’investimento pubblico ai sensi della legge n.3 del 16 gennaio 2003. Ai fini dell’acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici rileva l’articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché quanto indicato nella circolare dell’8 gennaio 2025, n. 1, adottata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell’economia e delle finanze;

j) “*decreto*”: il decreto del Ministro del turismo del 16 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 aprile 2026, n. 91;

k) “*direttiva*”: direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia;

l) “*disciplinare di erogazione*”: atto amministrativo di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 1 del *decreto* che indica le modalità e i termini di rendicontazione del piano di investimento nonché gli obblighi da osservare da parte del beneficiario e del *Ministero*, per l’erogazione sotto forma di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato;

m) “*elemento edilizio*”: sistema tecnico per l’edilizia o componente dell’involucro di un edificio, definito all’articolo 2, paragrafo 9, della *Direttiva 2010/31/UE*;

n) “*energia primaria*”: ai sensi dell’articolo 2, punto 103 bis del *Regolamento GBER*, energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

o) “*impresa beneficiaria*”: l’impresa proponente cui sono concesse le agevolazioni di cui al *decreto*;

p) “*imprese di grandi dimensioni*”: le imprese diverse dalle *PMI*;

q) “*impresa proponente*”: l’impresa che presenta domanda di accesso alle agevolazioni previste dal *decreto*;

r) “*Ministero*”: il Ministero del turismo;

s) “*PMI*”: le micro, piccole e medie imprese secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al *Regolamento GBER* e alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 - successivamente recepita dal Decreto M.A.P. 18.04.2005 - relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

t) “*procedura informatica*”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, disponibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento agevolativo del sito web del *Soggetto gestore* ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it));



*Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

- u) “*progetto di investimento*”: l’insieme degli interventi ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto, che il soggetto partecipante intende realizzare su una singola *struttura/unità locale*;
- v) “*programma d’investimento*”: l’insieme (uno o più) dei *progetti di investimento* che il soggetto partecipante intende realizzare nell’ambito delle proprie *strutture/unità locali*;
- w) “*piano d’investimento*”: l’insieme dei *programmi di investimento* dei soggetti partecipanti alla rete;
- x) “*rating di legalità*”: la certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 27 gennaio 2026 n. 31812, e dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
- y) “*Regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023, e successive modifiche, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- z) “*Regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- aa) “*RNA*”: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;
- bb) “*Soggetto gestore*”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia cui sono affidate, ai sensi dell’articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le funzioni di gestione relative all’intervento di cui al medesimo articolo;
- cc) “*SPID*”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
- dd) “*struttura*” o “*unità locale*”: la struttura turistica costituita da edifici, impianti, infrastrutture, aree, etc, dotata di autonomia tecnica e funzionale ove viene svolta l’attività turistica oggetto di agevolazione;
- ee) “*zone a*”: le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, comma 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla *Carta degli aiuti a finalità regionale*;
- ff) “*zone c*”: le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, comma 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla *Carta degli aiuti a finalità regionale*;



*Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

## **Articolo 2**

### ***(Finalità e ambito di applicazione)***

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del *decreto*, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione obbligatoria a corredo delle stesse (così come definita nell'Allegato 4), nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo previsto dal medesimo *decreto* per il sostegno a progetti di investimento finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile. Ai predetti fini, il presente provvedimento fornisce, tra l'altro, anche ulteriori specificazioni in merito alle condizioni di ammissibilità dei progetti e delle relative spese nonché alla fase di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

## **Articolo 3**

### ***(Risorse disponibili)***

1. Le risorse disponibili per le finalità di cui all'articolo 2 del *decreto* sono pari a euro 109.000.000,00 (centonovemilioni/00) a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, conservate nell'anno 2026 in conto residui di provenienza dell'esercizio 2025. Delle predette risorse, una quota pari a euro 59.000.000,00 (cinquantanovemilioni/00) è destinata alla concessione di agevolazioni sotto forma di contributo a fondo perduto ed euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) sotto forma di incentivi nella forma del finanziamento agevolato. Le agevolazioni sono concesse nei limiti della dotazione di cui al presente comma.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, una quota pari al 60 (sessanta) per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di investimenti realizzati da *PMI*, di cui almeno il 25 (venticinque) per cento è destinato al finanziamento di investimenti realizzati da micro e piccole imprese.

3. Qualora le risorse destinate alla riserva di cui al comma 2 del presente articolo non dovessero essere pienamente assorbite, le stesse sono rese disponibili per il finanziamento delle domande di agevolazione riferite ad altre categorie di imprese.

4. Ai sensi dell'articolo 8 del *decreto*, le Regioni e gli altri Enti locali interessati possono mettere a disposizione risorse finanziarie aggiuntive per cofinanziare le iniziative agevolate a valere sul presente provvedimento.



#### **Articolo 4**

##### ***(Titolarità degli adempimenti tecnico-amministrativi)***

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del *decreto*, le attività relative alla ricezione e valutazione dei programmi/piani di investimenti sono affidate mediante apposita Convenzione all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, in qualità di *Soggetto gestore*.

2. Con successivo atto convenzionale il *Ministero* può procedere con l'affidamento al *Soggetto gestore* delle ulteriori attività previste dall'articolo 4, comma 1, del *decreto*.

#### **Articolo 5**

##### ***(Beneficiari)***

1. Possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni nell'ambito della procedura disciplinata dal presente provvedimento le *PMI* e le *imprese di grandi dimensioni* operanti in uno dei settori turistici identificati dai codici ATECO di cui all'articolo 5, comma 1 del *decreto*, che alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 8 risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo *decreto* e abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le imprese non aventi sede legale nel territorio italiano possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni a condizione che siano costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese. Le predette imprese, fermo restando il possesso alla data di presentazione della domanda di agevolazione degli ulteriori requisiti previsti dal *decreto*, devono, inoltre, dimostrare di avere una sede sul territorio italiano alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso di codice fiscale/p.iva italiano, nonché di aver adempiuto all'obbligo di stipula dei contratti assicurativi di cui al comma precedente.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, sono altresì ammesse:

- a) le imprese che risultino iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 3 anni antecedenti la data di presentazione della domanda che, pur non svolgendo attività identificate con i codici ATECO di cui all'articolo 5, comma 1 del *decreto*, dimostrino dalle scritture contabili di aver realizzato più del 50 (cinquanta) per cento del fatturato in attività turistiche di cui ai codici del comma 1. Tali imprese devono comunque risultare, alla data di presentazione della domanda, in possesso dei requisiti applicabili di cui all'articolo 5, comma 3, del *decreto* e devono dimostrare in sede di domanda che la mancata attivazione di uno dei codici ATECO di cui all'articolo 5, comma 1 del *decreto* non sia dovuta ad un mancato adempimento degli obblighi camerali;
- b) i proprietari delle strutture interessate dal piano di investimento agevolato, a condizione che siano costituiti nella forma di impresa, avvalendosi dei requisiti dei gestori, qualora questi ultimi siano legittimati, prestino il consenso e il rapporto venga mantenuto per tutta la durata dell'investimento.



## *Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

4. Nel caso in cui l'*impresa proponente*, oltre all'attività connessa ad almeno uno dei codici ATECO elencati all'articolo 5, comma 1 del *decreto*, svolga ulteriori attività escluse dall'applicazione del *Regolamento GBER*, la stessa impresa è tenuta a disporre di una contabilità separata in modo da assicurare che i costi ed i benefici siano riferibili unicamente alle attività agevolabili.

5. Il *piano di investimento* può essere realizzato anche in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del *contratto di rete*, per la cui disciplina si rimanda all'articolo 5, commi 5 e 6 del *decreto*. Ove il contratto di rete non risulti pienamente conforme con i requisiti previsti all'articolo 5, commi 5 e 6 del *decreto*, le *imprese proponenti* possono, alternativamente:

- a) trasmettere in sede di domanda una dichiarazione motivata che dimostri la riconducibilità del piano proposto all'oggetto e agli scopi della rete già costituita, in termini di "inclusione" dell'iniziativa negli obiettivi costituenti la rete;
- b) procedere alla modifica del *contratto di rete* prima della presentazione della domanda di agevolazione, al fine di renderlo coerente con le finalità del piano di investimento e con le condizioni di ammissibilità. Resta fermo che le eventuali modifiche al *contratto di rete* non possono comportare l'elusione dei requisiti soggettivi e temporali prescritti dal medesimo *decreto* e devono risultare da atto formale, debitamente registrato, da produrre in sede di domanda di agevolazione.

### **Articolo 6**

#### ***(Programmi e piani ammissibili)***

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente provvedimento, i *programmi di investimento e i piani di investimento* che, attraverso una combinazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 del *decreto*, siano finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2 del medesimo *decreto*.

2. I *programmi di investimento* ammissibili devono essere finalizzati, in via prevalente, al miglioramento dell'efficienza energetica e/o alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, attraverso una combinazione dei seguenti interventi di cui all'articolo 6, comma 2 del *decreto*, come puntualmente definiti nell'Allegato 3 al presente provvedimento:

- a) interventi "trainanti";
- b) (*eventualmente*) interventi "aggiuntivi trainati";
- c) (*eventualmente*) interventi di "digitalizzazione trainati";
- d) (*eventualmente*) interventi "accessori".

Ai suddetti interventi possono inoltre aggiungersi investimenti strettamente funzionali agli obiettivi del *programma di investimento e/o del piano di investimento* agevolato per l'acquisizione di servizi di consulenza esclusivamente in favore delle *PMI* di cui all'articolo 6, comma 4 del *decreto*, nonché di servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia in favore delle imprese di qualunque dimensione conformi all'articolo 49 del *Regolamento GBER*.

3. Fermo restando i requisiti di ammissibilità delle spese indicati all'articolo 6 del *decreto* nonché quelli indicati ai precedenti commi del presente articolo, ai fini dell'ammissibilità del singolo *programma di investimento*, i relativi interventi "trainanti", come definiti nell'Allegato 3,



## *Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

devono costituire almeno il 51 percento (cinquantuno %) della spesa ammissibile nell'ambito del medesimo *programma di investimento*.

4. Tutti gli interventi devono, sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 3, essere conformi con quanto disciplinato ai relativi articoli del *Regolamento GBER* applicabili (artt. 18, 28, 38, 38-bis, 41, 49) o, eventualmente, al *Regolamento de minimis*.

5. Ai fini dell'ammissibilità, ciascun *programma di investimento* o, nel caso di *contratto di rete*, il *piano di investimento* deve avere i seguenti requisiti:

- a) interessare una o più *strutture/unità locali* delle imprese proponenti;
- b) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e non superiori ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), fermo restando quanto previsto al successivo articolo 7, comma 12 del presente provvedimento in merito all'ammissibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- c) essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile lo stesso piano di investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A tal fine, si specifica che i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- d) essere concluso entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11 del *decreto* e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028 ovvero entro un termine più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse dell'Unione europea. Per data di ultimazione del *programma di investimento* o del *piano di investimento* si intende la data dell'ultimo pagamento riferibile ai titoli di spesa rendicontati e ritenuti ammissibili alle agevolazioni o la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni, nel caso di investimenti che prevedano operazioni di leasing finanziario di cui all'articolo 7, comma 9, del presente provvedimento.

### **Articolo 7**

#### ***(Indicazioni sulle spese ammissibili)***

1. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle definite dall'articolo 6, comma 2 del *decreto* e puntualmente individuate nell'Allegato 3 al presente provvedimento, nella misura in cui le stesse risultino strettamente necessarie al perseguimento di uno degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1 del *decreto*.

2. Per gli interventi inquadrati nell'ambito dell'articolo 38 del *Regolamento GBER* deve essere valorizzato il costo di un investimento controfattuale conforme a quanto disciplinato al paragrafo 3, articolo 38 del *Regolamento GBER*. Il costo dell'intervento controfattuale deve essere scomputato dal costo di realizzazione per determinare la quota parte ammissibile alle agevolazioni.



*Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

3. Per gli interventi classificabili nella fattispecie dell'articolo 38-*bis*, paragrafo 6, punti i) e ii) del *Regolamento GBER*, le spese esposte saranno considerate ammissibili solo se i miglioramenti in termini di prestazioni energetiche degli edifici oggetto d'intervento misurata in energia primaria sia desumibile attraverso gli *attestati di prestazione energetica* degli stessi nella configurazione ante e post-intervento.

4. Per gli interventi classificabili nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a.1) del *decreto*, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 38-*bis*, paragrafo 6, punto iii) del *Regolamento GBER*, l'impresa proponente è tenuta a valorizzare, quale investimento controfattuale, il costo associato alla realizzazione di un analogo edificio che raggiunge le prestazioni Nearly Zero Energy Building (NZEB).

5. Nel caso di investimenti in impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, questi sono ammissibili, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 41 del *Regolamento GBER*, solo per la quota parte in autoconsumo rispetto i fabbisogni della *struttura/unità locale* cui si riferiscono.

6. Nel caso di investimenti in sistemi di stoccaggio (behind-the-meter) dell'energia prodotta dagli impianti di cui al comma 5, questi sono ammissibili ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 41 del *Regolamento GBER*, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 per cento (settantacinque %) della sua energia dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua.

7. Non sono in ogni caso ammessi investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione già adottate ed in vigore.

8. Per gli interventi inquadrabili nell'ambito dell'articolo 38 o 38-*bis* del *Regolamento GBER* non sono ammissibili le spese relative ad eventuali impianti alimentati a combustibili fossili.

9. In caso di leasing finanziario, sono ammissibili soltanto i canoni pagati nell'arco temporale di realizzazione del *programma di investimento* o del *piano di investimento* agevolato e l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

10. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, ai fini dell'ammissibilità le spese oggetto di rendicontazione devono risultare:

- a) pertinenti e imputabili al *programma di investimento* o al *piano di investimento* agevolato. A tal fine, la documentazione di spesa deve, tra l'altro, riportare l'indicazione del *CUP* che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 5 del *decreto*, è comunicato dal *Soggetto gestore* alle imprese successivamente alla presentazione della domanda;
- b) effettivamente sostenute dall'*impresa proponente* dopo la presentazione della domanda di agevolazione, in coerenza con quanto indicato all'articolo 6, comma 5, lettera c) del presente provvedimento, e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
- c) sostenute, nel quadro economico e finanziario presentato nell'ambito della domanda di accesso alle agevolazioni, nel periodo di ammissibilità delle spese individuato in coerenza con disposto all'articolo 6, comma 5, lettere c) e d) del presente provvedimento;



## *Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

- d) tracciabili in quanto pagate attraverso strumenti bancari univocamente riconducibili all'*impresa proponente*;
- e) contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

11. Non sono ammesse le spese relative a impianti, macchinari, attrezzature varie e arredi usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, quelle relative all'acquisto di terreni e immobili nonché quelle relative a commesse interne. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento).

12. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dall'impresa è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà, tuttavia, essere puntualmente tracciato, per ogni progetto, nel piano economico e finanziario.

### **Articolo 8**

#### ***(Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)***

1. Ciascuna *impresa proponente* può presentare la domanda di accesso alle agevolazioni esclusivamente tramite la *procedura informatica*, accessibile nell'apposita sezione dedicata all'intervento agevolativo del sito web del *Soggetto gestore* ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)), a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 luglio 2026 e fino alle ore 17.00 del giorno 15 settembre 2026, secondo le modalità indicate al presente articolo.

2. Ciascuna domanda deve riferirsi ad un *programma di investimento o piano di investimento* unitario e organico relativo alla realizzazione di uno o più *progetti di investimento* su una o più *strutture/unità locali*, purché l'importo complessivo non risulti inferiore o superiore alle soglie indicate all'articolo 6, comma 3 del *decreto*. Al fine di facilitare i controlli, resta fermo che le medesime *strutture/unità locali* possono essere oggetto di una sola domanda di agevolazione.

3. Ciascun soggetto, singolo o partecipante ad un *contratto di rete*, può presentare una sola domanda relativa ad un unico *programma di investimento*, pena la non ammissibilità di tutte le istanze presentate o partecipate dallo stesso soggetto.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del *decreto*, qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda ammessa, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette risorse.

5. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente provvedimento, l'*impresa proponente* è tenuta a presentare la documentazione, redatta secondo gli schemi disponibili nell'apposita sezione del sito web del *Soggetto gestore* e pubblicati, altresì, nel sito istituzionale del *Ministero*.

6. Nell'ambito della documentazione da presentare rientrano:

- a) domanda di agevolazione recante, tra l'altro, le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: dati identificativi dell'*impresa proponente*, del soggetto firmatario, del referente, del titolare effettivo nonché i dati relativi alla dimensione aziendale, da utilizzare ai fini del calcolo delle agevolazioni secondo quanto indicato al successivo punto e);



*Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo*

- b) dichiarazioni in merito ai requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 5 del *decreto* e agli impegni dell'*impresa proponente* rispetto ai dati esposti e agli obblighi previsti dal *decreto*;
- c) dichiarazione di essere in possesso delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per l'attuazione delle finalità previste dal *decreto*, nelle tempistiche ivi stabilite;
- d) schede tecniche secondo i format predisposti dal *Soggetto gestore* relativamente a:
  - o disponibilità delle *strutture/unità locali* oggetto degli interventi;
  - o legittimità e conformità edilizia urbanistica e di destinazione d'uso delle *strutture/unità locali* oggetto degli interventi;
  - o cantierabilità degli interventi sotto il profilo autorizzativo;
  - o conformità tecnica del progetto ai relativi articoli del *Regolamento GBER*;
  - o coerenza economica del piano economico esposto;
  - o fattibilità del cronoprogramma attuativo con i vincoli temporali imposti dal *decreto*;
- e) richiesta di agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato, da formulare secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2 del presente provvedimento e sulla base dei costi indicati in domanda e nel rispetto delle intensità di aiuto previste dal *Regolamento GBER* in relazione alla tipologia di intervento;
- f) ulteriori informazioni utili alla determinazione del punteggio attribuibile al programma o piano di investimento, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento. Nel caso di imprese operanti in regime di contabilità semplificata, esonerate per legge dalla redazione del bilancio, è ammessa, in alternativa, la presentazione di una certificazione economico-finanziaria equivalente, controfirmata da un professionista abilitato, recante le informazioni necessarie alla valutazione parametrica. Qualora l'impresa non abbia un bilancio depositato e/o scritture contabili equivalenti, i parametri di natura economica-finanziaria otterranno un punteggio pari a zero;
- g) in caso di agevolazione superiore a euro 150.000,00, dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, conforme allo "*schema controlli antimafia*" reso disponibile nell'apposita sezione del sito del *Soggetto gestore*;
- h) prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di anticiclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia;
- j) dichiarazione in merito all'eventuale possesso, alla data di presentazione della domanda, del *rating di legalità*, della *certificazione della parità di genere o di certificazioni ambientali*, quest'ultime declinate nell'Allegato 1 del presente provvedimento;
- k) eventuale ulteriore documentazione resa disponibile sul sito del *Soggetto Gestore*.



*Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo*

7. Ai fini dell'accesso alla *procedura informatica*, il rappresentante legale dell'*impresa proponente*, come risultante dal relativo certificato camerale, è tenuto ad eseguire la propria identificazione tramite *SPID* o *Carta nazionale dei servizi* o *Carta di Identità Elettronica* e a censire l'impresa tramite l'apposita funzionalità consentita dalla stessa procedura. In tale fase è possibile conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

8. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere firmata digitalmente dai soggetti individuati dalla *procedura informatica*, pena l'improcedibilità della stessa.

9. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.

10. La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni può avvenire a decorrere dal termine iniziale stabilito al comma 1 e prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- i. accesso alla *procedura informatica* secondo quanto previsto al comma 7;
- ii. immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda di agevolazione e caricamento dei relativi allegati;
- iii. generazione del modulo di domanda in formato "*pdf*" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall'*impresa proponente* e apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'*impresa proponente* o dell'eventuale delegato;
- iv. caricamento della domanda firmata digitalmente ai fini del successivo invio che deve avvenire attraverso le modalità esplicitate nell'ambito della *procedura informatica*;
- v. rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "*pdf*" immodificabile, da parte della *procedura informatica*.

11. L'*impresa proponente* è tenuta a inviare la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente provvedimento e indicato dalla *procedura informatica*. Qualora, ai fini della definizione della graduatoria e dei relativi parametri, la documentazione dovesse essere non conforme e/o incompleta, il *Soggetto gestore* determinerà un punteggio pari a zero per il parametro in esame.

12. La *procedura informatica* espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all'*impresa proponente*, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, l'impresa è tenuta a verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese e a fornire le eventuali precisazioni richieste dalla predetta *procedura informatica*.

13. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della *procedura informatica* dell'attestazione di cui al precedente comma 10, punto v). Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla *procedura informatica*.

14. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente provvedimento sono trasmesse dal *Soggetto gestore* esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nell'istanza di agevolazione. Il *Soggetto gestore* declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove questo sia causato dal malfunzionamento della suddetta casella di posta elettronica certificata.

15. L'elenco completo degli allegati obbligatori e propedeutici alla presentazione della domanda è indicato nell'Allegato 4 del presente provvedimento.



*Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

## Articolo 9

### *(Indicazioni sulle agevolazioni concedibili)*

1. Ai fini della determinazione delle agevolazioni spettanti alle *imprese beneficiarie*, sono rilevanti le spese previste all'articolo 6, comma 2 del *decreto*, come ulteriormente disciplinate all'articolo 7 e nell'Allegato 3 al presente provvedimento.

2. Le agevolazioni disciplinate dal *decreto* sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto ai sensi degli articoli applicabili del *Regolamento GBER* come indicato nei commi seguenti, fermo restando quanto previsto all'articolo 4 del medesimo *Regolamento GBER*, nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, in combinazione tra loro. Al fine di rispettare la ripartizione delle risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 1 del presente provvedimento e in accordo con quanto previsto all'articolo 7, comma 3 del *decreto*, le agevolazioni sono concesse secondo un mix agevolativo predefinito, in relazione all'intensità agevolativa massima applicabile, articolato in una quota pari al 54 percento (cinquantaquattro %) sotto forma di contributo a fondo perduto e una quota pari al 46 percento (quarantasei %) sotto forma di finanziamento agevolato.

3. Con riferimento alle spese agevolabili ai sensi dell'art. 38 del *Regolamento GBER*, fermo restando il rispetto di quanto previsto ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo, le agevolazioni sono concesse secondo un'intensità massima di aiuto del 30 percento (trenta %) delle spese ammissibili. Le agevolazioni possono essere maggiorate:

- a) di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese;
- b) di 15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle *zone a* e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in *zone c*.

4. Con riferimento alle spese agevolabili ai sensi dell'art.38-bis del *Regolamento GBER*, fermo restando il rispetto di quanto previsto ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo, le agevolazioni sono concesse secondo un'intensità massima di aiuto del 30 percento (trenta %) delle spese ammissibili ovvero:

- a) qualora l'intervento consista nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di *elemento edilizio* quale definito all'articolo 2, paragrafo 9, della *direttiva*, l'intensità di aiuto non può superare il 25 percento (venticinque %) delle spese ammissibili;
- b) qualora l'intervento sia diretto a conformare l'edificio a disposizioni minime di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione europea e il relativo aiuto è concesso meno di 18 (diciotto) mesi prima dell'entrata in vigore di tali norme, l'intensità di aiuto non può superare il 15 percento (quindici %) delle spese ammissibili nel caso il progetto consista esclusivamente nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di *elemento edilizio* e il 20 percento (venti %) in tutti gli altri casi.

5. Le intensità di cui al comma 4 possono essere maggiorate, anche cumulativamente, nei seguenti casi:



*Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

- a) di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese;
- b) di 15 punti percentuali per gli investimenti effettuati nelle *zone a* e di 5 punti percentuali per gli investimenti effettuati nelle *zone c*;
- c) di ulteriori 15 punti percentuali qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in *energia primaria* di almeno il 40 per cento (quaranta %) rispetto alla situazione precedente all'investimento. Tale elemento di premialità non si applica qualora gli interventi non migliorino la prestazione energetica dell'edificio oltre il livello imposto dalle disposizioni dell'Unione europea in termini di prestazione energetica, la cui entrata in vigore è prevista entro 18 (diciotto) mesi dal momento in cui l'investimento è attuato e completato.

6. Ai fini del calcolo delle intensità di aiuto di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, applicabili a ciascun intervento, rilevano le informazioni e i dati riportati nella domanda di agevolazione e nelle schede tecniche di cui all'articolo 8, comma 6, lettera *d*) del presente provvedimento.

7. Con riferimento alle spese agevolabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41 del *Regolamento GBER*, le agevolazioni sono concesse nei limiti delle seguenti intensità massime:

- a) del 45 per cento (quarantacinque %) per le *imprese di grandi dimensioni*, ovvero del 55 per cento (cinquantacinque %) per le medie imprese, ovvero del 65 per cento (sessantacinque %) per le piccole imprese, nel caso di investimenti in impianti per la produzione di energia, riscaldamento o raffreddamento da fonti rinnovabili;
- b) del 30 per cento (trenta %) per le *imprese di grandi dimensioni*, ovvero del 40 per cento (quaranta %) per le medie imprese, ovvero del 50 per cento (cinquanta %) per le piccole imprese, nel caso di investimenti in sistemi di stoccaggio (behind-the-meter) dell'energia prodotta dagli impianti agevolati.

8. Con riferimento alle spese di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *e*) del *decreto*, le agevolazioni sono concesse alle sole *PMI* ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento GBER*, in base al quale l'intensità di aiuto non può superare il 50 per cento (cinquanta %) dei costi ammissibili ad eccezione del caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, per cui l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 per cento (cento %) dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 220.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.

9. Con riferimento alle spese relative a servizi di consulenza strettamente connessi e funzionali al *programma di investimento* o al *piano* di investimento, le agevolazioni sono concesse alle sole *PMI* ai sensi dell'articolo 18 del *Regolamento GBER*, in base al quale l'intensità di aiuto non può superare il 50 per cento (cinquanta %) dei costi ammissibili. Tali spese sono comunque ammissibili nel limite del 4 per cento (quattro %) rispetto all'investimento complessivamente ammissibile.

10. Con riferimento alle spese per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia, le agevolazioni sono concesse alle imprese di qualunque dimensione ai sensi dell'articolo 49 del *Regolamento GBER*, in base al quale l'intensità di aiuto non può superare i seguenti limiti:



*Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

- a) il 60 per cento (sessanta %) dei costi ammissibili, per studi e servizi di consulenza effettuati per conto di *imprese di grandi dimensioni*;
- b) il 70 per cento (settanta %) dei costi ammissibili, per studi e servizi di consulenza effettuati per conto di *imprese di medie dimensioni*;
- c) l'80 per cento (ottanta %) dei costi ammissibili, per studi di consulenza effettuati per *imprese di piccole dimensioni*.

Tali spese sono comunque ammissibili nel limite del 2 per cento (due %) rispetto all'investimento complessivamente ammissibile, fermo restando che per le *PMI* tali spese concorrono anche al raggiungimento del limite indicato al precedente comma 9.

11. Con riferimento alle spese connesse agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2 del *decreto*, identificati dai punti *a.m)* e *a.n)*, le agevolazioni sono concesse alle imprese di qualunque dimensione ai sensi del *Regolamento de minimis*.

12. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, tenuto conto del tasso agevolato di finanziamento indicato all'articolo 12, comma 3 del *decreto*, si applica la metodologia di cui alla *comunicazione n. 14/2008*. A tal fine, è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione, in termini di punti base, conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione.

## Articolo 10

### *(Formazione della graduatoria e procedure di concessione)*

1. Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del *decreto* e dal presente articolo.

2. Le domande di accesso alle agevolazioni presentate nell'ambito dello sportello disciplinato all'articolo 8, comma 1 del presente provvedimento, sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dal giorno, dall'ora e dal minuto di presentazione, non determinando alcuna preferenza nell'ambito della graduatoria di cui al successivo comma 3.

3. Il *Soggetto gestore*, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione indicato all'articolo 8, comma 1 del presente provvedimento, procede a formare, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli progetti di investimento in relazione ai criteri di valutazione riportati nell'Allegato n.1 al presente provvedimento, la graduatoria, pubblicata sul sito internet del *Ministero*, funzionale a determinare l'ordine per l'avvio delle attività istruttorie di competenza.

4. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 3, il *Soggetto gestore* tiene conto delle informazioni fornite nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle informazioni tecniche rilasciate dalle imprese in sede di domanda di agevolazione, fermo restando che il *Soggetto gestore* procede alla verifica sulla veridicità delle predette dichiarazioni fornite dalle imprese in sede di domanda. In caso di parità del punteggio attribuito ai *programmi di investimento* o ai *piani di investimento*, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale l'istanza con il minor costo.



*Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

5. Qualora, nel corso delle verifiche istruttorie, il *Soggetto gestore* dovesse riscontrare una variazione dei parametri di natura tecnica per la formazione della graduatoria descritti nell'Allegato n. 1 si rappresenta quanto segue:

- una variazione del parametro 1), relativo al rapporto tra investimenti “trainanti” così come definiti nell'Allegato n. 3 e totale investimenti esposti, tale da determinare un valore del rapporto inferiore al 51 per cento (cinquantuno %), determina l’esito negativo dell’istanza;
- in tutti gli altri casi, una variazione in diminuzione dei parametri 1) - fermo restando quanto sopra esposto in merito alla soglia minima - 2) e 3) del medesimo Allegato n. 1 comporta la ricollocazione dell’iniziativa in graduatoria e la prosecuzione delle attività istruttorie sulla domanda solo nel caso sia verificata la sussistenza di una adeguata copertura finanziaria delle agevolazioni spettanti con le risorse a disposizione.

6. Il *Soggetto gestore*, a seguito della pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3, avvia le verifiche istruttorie di competenza indicate all’articolo 11 del *decreto* sulla base dell’ordine assunto dalle domande di agevolazione nella predetta graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, rispetto alle agevolazioni richieste e così come definito in sede di pubblicazione della graduatoria, e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 2 e 3, del presente provvedimento.

7. Le domande inserite in graduatoria che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili sono di fatto sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso o dal rifinanziamento della misura.

8. Le verifiche istruttorie di competenza del *Soggetto gestore* sono effettuate attraverso:

- a) la verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata a corredo delle richieste di agevolazione;
- b) l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dalle *imprese proponenti* nell’ambito della domanda di agevolazioni, anche mediante consultazione e elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dalle banche dati istituzionali;
- c) la valutazione dei criteri indicati all’articolo 11, comma 2, del *decreto*, utilizzando modalità standardizzate per accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità del *programma di investimento* o del *piano di investimento*.

9. Per le istanze di agevolazione per i quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il *Ministero*, con il supporto del *Soggetto gestore*, procede a concedere le agevolazioni spettanti mediante l’adozione di una determinazione anche cumulativa di concessione delle agevolazioni, secondo quanto disposto dall’articolo 11, comma 6 del *decreto*. A tal fine il *Soggetto gestore* procede agli eventuali adempimenti ai fini della verifica antimafia ai sensi della normativa vigente.

10. Per le iniziative per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, il *Ministero*, con il supporto del *Soggetto gestore* provvede a comunicare all’impresa proponente i motivi ostativi che ne determinano il mancato accoglimento ai sensi dell’articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, come disposto dall’articolo 11, comma 5 del *decreto*. In caso di conferma dell’esito negativo dell’istruttoria, si procede con il rigetto definitivo dell’istanza, avviando l’istruttoria delle successive domande sulla base



## *Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo*

dell'ordine assunto nella graduatoria di cui al comma 3.

### **Articolo 11**

#### ***(Indicazioni sulle procedure di erogazione)***

1. Le modalità utili alla disciplina della fase di erogazione delle agevolazioni sono determinate in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del *decreto*, come ulteriormente dettagliate nel *disciplinare di erogazione*, approvato con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero.

2. Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 13, comma 4 del *decreto*, il finanziamento agevolato deve essere rimborsato dall'*impresa beneficiaria* secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento decorre effettivamente dalla prima scadenza utile successiva alla data di trasmissione, da parte del *Soggetto gestore*, della relazione finale di cui all'articolo 13, comma 9 del *decreto*. Nel periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento agevolato e quella in cui avviene il rimborso della prima rata, l'*impresa beneficiaria* è tenuta a corrispondere gli interessi di preammortamento nella misura individuata all'articolo 13, comma 3 del *decreto*.

### **Articolo 12**

#### ***(Trattamento dei dati personali)***

1. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, l'*impresa proponente* è tenuta a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa disponibile nell'ambito della *procedura informatica*.

### **Articolo 13**

#### ***(Disposizioni finali)***

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del *Ministero*, del *Soggetto gestore* e nella piattaforma telematica "*Incentivi.gov.it*". Dell'avvenuta pubblicazione è data pubblicità tramite comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. L'intervento di cui all'articolo 1, commi 502 – 508 della legge 30 dicembre 2024, n.207 e ss. mm. ii., come ulteriormente disciplinato dal *decreto* e dal presente provvedimento, è attuato nel rispetto delle procedure di comunicazione alla Commissione europea previste per i regimi di aiuto riconosciuti ai sensi del *Regolamento GBER*.

3. La comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto di cui al comma 2, nonché la successiva registrazione in *RNA*, è effettuata dal *Ministero* che provvede alla registrazione degli



*Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

aiuti individuali, nel medesimo Registro, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115. La registrazione effettuata ai sensi del presente comma assolve, in conformità all'articolo 16, comma 1, del citato decreto, gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti dall'articolo 9 del *Regolamento GBER*.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni del *decreto*, nonché alle disposizioni applicabili del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante "Codice degli incentivi".

5. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'Allegato n. 2, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le *imprese proponenti* previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

Il Direttore Generale  
Federico Amedeo Lasco  
*(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D. Lgs. 82/2005)*



*Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

### **Allegato n.1 Criteri di valutazione per la determinazione del punteggio e di formazione della graduatoria**

Le domande, come previsto dal Decreto Ministeriale del 16 marzo 2026, saranno valutate sulla base della definizione di un'apposita graduatoria che determinerà – in considerazione delle informazioni fornite dalle imprese proponenti – l'ottenimento di un punteggio funzionale a definire l'ordine per l'avvio delle attività istruttorie di competenza.

Il presente Allegato n.1 intende fornire dei chiarimenti in ordine ai criteri di formazione della suddetta graduatoria, nonché gli ulteriori elementi dirimenti per la formazione della stessa.

A tal proposito, si precisa che la graduatoria sarà elaborata sulla base di:

- Elementi di natura prettamente tecnica e legati alle finalità del bando agevolativo. Le Informazioni dovranno essere fornite dalla stessa impresa proponente all'interno dei documenti tecnici obbligatori per la presentazione della domanda (come successivamente esplicito);
- Elementi oggettivi di natura economica finanziaria ricavati dall'ultimo bilancio d'esercizio (o scritture contabili equivalenti per le società in contabilità ordinaria) approvato e depositato alla data di presentazione della domanda. Il caricamento del bilancio d'esercizio (o scritture contabili equivalenti) rappresenta un elemento imprescindibile per la presentazione della domanda;
- Premialità legate al possesso – alla data di presentazione della domanda – di certificazioni (ambientali, rating di legalità e parità di genere).

Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 ed i parametri per la definizione della graduatoria sono i seguenti:

- 1) Rapporto tra investimenti “trainanti” così come definiti nell'Allegato n. 3 e totale investimenti esposti. Per tale parametro, in considerazione delle finalità del presente strumento agevolativo, è previsto l'ottenimento di un punteggio minimo obbligatorio, pena il mancato inserimento in graduatoria. Difatti, almeno il 51% degli investimenti esposti devono riguardare interventi di efficienza energetica trainanti. In caso di rete è obbligatorio per ciascun programma il rispetto del suddetto vincolo del 51% degli investimenti esposti nell'ambito degli interventi trainanti.
- 2) Rapporto tra investimenti “aggiuntivi trainati” (efficienza energetica e ESG) così come definiti nell'Allegato n. 3 e totale investimenti esposti. Tale parametro non prevede l'ottenimento di un punteggio minimo obbligatorio;
- 3) Rapporto tra investimenti “di digitalizzazione trainati” così come definiti nell'Allegato n. 3 e totale investimenti esposti. Tale parametro non prevede l'ottenimento di un punteggio minimo obbligatorio;
- 4) Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, ovvero il rapporto tra Margine Operativo Lordo e Fatturato (Voce A.1 Conto Economico) relativo all'ultimo esercizio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda. Per Margine operativo



*Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo*

Lordo si intende la differenza tra il valore del totale della voce A “Valore della produzione” e le seguenti voci:

- Voce B.6 “Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”;
- Voce B.7 “Costo della produzione per servizi”;
- Voce B.8 “Costo della produzione per godimento di beni di terzi”;
- Voce B.9 “Costo della produzione per il personale”;
- Voce B.11 “Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci”;
- Voce B.14 “Costo della produzione per oneri diversi di gestione”.

In caso di Margine Operativo Lordo negativo o fatturato pari a 0, il punteggio del parametro sarà pari a 0. Il caricamento sulla piattaforma informatica dell’ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda (o scritture contabili equivalenti) costituisce un elemento inderogabile per l’inserimento in graduatoria;

- 5) Grado di indipendenza finanziaria, ovvero il rapporto tra il totale della voce A del Passivo “Patrimonio netto” e il totale del passivo dello Stato Patrimoniale. In caso di Patrimonio Netto negativo, il punteggio del parametro sarà pari a 0. Il caricamento sulla piattaforma informatica dell’ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda (o scritture contabili equivalenti) costituisce un elemento inderogabile per l’inserimento in graduatoria;
- 6) Rapporto di indebitamento, ovvero il rapporto tra il totale dei debiti (totale della voce D del Passivo) e il totale del passivo dello Stato Patrimoniale. Il caricamento sulla piattaforma informatica dell’ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda (o scritture contabili equivalenti) costituisce un elemento inderogabile per l’inserimento in graduatoria. In caso di assenza di debiti, il punteggio per il parametro in esame sarà pari al massimo ottenibile;
- 7) Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, ovvero il rapporto tra gli oneri finanziari (voce c. 17 del Conto Economico) e totale fatturato (Voce A.1 Conto Economico). Il caricamento sulla piattaforma informatica dell’ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda (o scritture contabili equivalenti) costituisce un elemento inderogabile per l’inserimento in graduatoria. In caso di oneri finanziari pari a 0 e fatturato positivo, il punteggio per il parametro in esame sarà pari al massimo ottenibile.

Per ciascuno dei parametri sopra elencati, sulla base delle risultanze dai rapporti ottenuti, sarà possibile ottenere diverse possibilità di punteggio. A tal proposito, si rimanda alla successiva tabella per la puntuale definizione dei range di punteggi ottenibili sui singoli parametri.

Inoltre, sono previste delle maggiorazioni al punteggio definito sulla base dei suddetti parametri. Nello specifico:

- 5 punti, qualora l’impresa, alla data di presentazione della domanda di accesso, sia in possesso del *rating di legalità*;
- 5 punti, qualora l’impresa, alla data di presentazione della domanda, sia in possesso della *certificazione della parità di genere*;



*Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

- 10 punti qualora l'impresa, alla data di presentazione della domanda, presenti una delle seguenti certificazioni:
  - GSTC (Global Sustainable Tourism Council)
  - Green Key (Chiave Verde)
  - ISO 21401
  - ISO 50001
  - ISO 14001
  - EMAS
  - Altre certificazioni riconosciute

A parità di punteggio, come previsto dal Decreto Direttoriale, prevale il piano di investimento con il minor costo.

In ipotesi di contratto di rete, ai fini della formazione della graduatoria, il punteggio dei parametri (ivi incluso un punteggio pari a zero per singolo retista) è determinato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dalle singole imprese retiste per il parametro in esame diviso il numero di partecipanti al contratto di rete. Inoltre, per quanto concerne il riconoscimento delle suddette maggiorazioni, si specifica che almeno la metà delle imprese partecipanti deve essere in possesso della maggiorazione indicata alla data di presentazione della domanda.

Le percentuali derivanti dai suddetti parametri sono arrotondate al primo decimale.

Qualora l'impresa non abbia un bilancio depositato e/o scritture contabili equivalenti, i parametri di natura economica-finanziaria otterranno punteggio pari a zero.

Di seguito, si riporta la griglia di valutazione utile alla definizione del punteggio.

Allegato n. 1 Decreto Direttoriale			
Parametri	Parametri graduatoria		Punteggio Massimo
	Punteggi	Calcolo	
1) Realizzazione Interventi efficienza energetica trainanti indicati nel Decreto Direttoriale <i>N.B. almeno il 51% degli investimenti totali dovranno avere tale peculiarità</i>	Da 51% a 59,9% punteggio pari a 10 Da 60% a 69,9% punteggio pari a 15 Dal 70% punteggio pari a 25	$\frac{\text{Investimenti trainanti}}{\text{Totale investimenti esposti}}$	25
2) Realizzazione Interventi trainati aggiuntivi (efficienza energetica e ESG) indicati nel Decreto Direttoriale	Inferiore a 5% punteggio pari a 0 Da 5% a 9,9% punteggio pari a 7,5 Da 10% a 14,9% punteggio pari a 10 Da 15% punteggio pari a 12,5	$\frac{\text{Investimenti trainati aggiuntivi (Efficienza energetica e ESG)}}{\text{Totale Investimenti Esposti}}$	12,5
3) Realizzazione Interventi di digitalizzazione trainanti indicati nel Decreto Direttoriale	Inferiore a 5% punteggio pari a 0 Da 5% a 9,9% punteggio pari a 7,5 Da 10% a 14,9% punteggio pari a 10 Da 15% punteggio pari a 12,5	$\frac{\text{Investimenti di digitalizzazione trainanti}}{\text{Totale investimenti esposti}}$	12,5
4) Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato <i>N.B. dati riferiti all'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda</i>	Inferiore a 1,9% punteggio pari a 0 Da 2% a 6,9% punteggio pari a 2,5 Da 7% a 9,9% punteggio pari a 5 Da 10% punteggio pari a 7,5	$\frac{M.O.L.}{\text{Fatturato}}$	7,5
5) Grado di indipendenza finanziaria <i>N.B. dati riferiti all'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda</i>	Inferiore a 14,9% punteggio pari a 0 Da 15% a 19,9% punteggio pari a 2,5 Da 20% a 24,9% punteggio pari a 5 Da 25% punteggio pari a 7,5	$\frac{\text{Patrimonio Netto}}{\text{Passivo}}$	7,5
6) Rapporto indebitamento <i>N.B. dati riferiti all'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda</i>	Superiore a 45,1% punteggio pari a 0 Da 45% a 35,1% punteggio pari a 2,5 Da 35% a 25,1% punteggio pari a 5 Minore di 25% punteggio pari a 7,5	$\frac{\text{Totale Debiti}}{\text{Patrimonio Netto}}$	7,5
7) Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato <i>N.B. dati riferiti all'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda</i>	Superiore a 8,1% punteggio pari a 0 Da 8% a 5,1% punteggio pari a 2,5 Da 5% a 3,1% punteggio pari a 5 Minore del 3% punteggio pari a 7,5	$\frac{\text{Totale Oneri Finanziari}}{\text{Fatturato}}$	7,5
<b>Maggiorazioni</b>			
1) Possesso Rating di Legalità			5
2) Possesso Certificazione parità di genere			5
3) Possesso certificazioni ambientali disciplinate dal Decreto Direttoriale			10
<b>Punteggio massimo ottenibile</b>			<b>100</b>



**Allegato n. 2 Oneri Informativi**

<b>1. Domanda di accesso alle agevolazioni</b>			
Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale del 16 marzo 2026, art. 9; Decreto Direttoriale, art. 8 e Allegato n. 4.		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni esclusivamente tramite procedura informatica disponibile sul sito del Soggetto gestore ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)), a partire dalle ore 12:00 del giorno 15 luglio 2026 e fino alle ore 17:00 del giorno 15 settembre 2026, le imprese di qualunque dimensione operanti in uno dei settori turistici identificati dai codici ATECO di cui all'articolo 5, comma 1 del DM, che alla data di presentazione della domanda risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo DM e abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.

Possono presentare domanda anche le imprese di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) del DM, nonché i contratti di rete secondo quanto stabilito all'articolo 5, commi 5 e 6 del medesimo DM.

Ciascuna domanda deve riferirsi ad un programma o piano di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di uno o più progetti di investimento su una o più strutture/unità locali, purché l'importo complessivo non risulti inferiore a euro 1.000.000,00 o superiore a euro 15.000.000,00 (art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale).

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa proponente è tenuta a presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 5 del Decreto Direttoriale e all'Allegato n. 4, redatta secondo gli schemi disponibili nell'apposita sezione del sito web del Soggetto gestore e pubblicati, altresì, nel sito istituzionale del Ministero.

Ai fini dell'accesso alla procedura informatica, il rappresentante legale dell'impresa proponente, come risultante dal relativo certificato camerale, è tenuto ad eseguire la propria identificazione tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica e a censire l'impresa tramite l'apposita funzionalità. In tale fase è possibile conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda.

La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere firmata digitalmente dai soggetti individuati dalla procedura informatica, pena l'improcedibilità della stessa. Ai fini del



*Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo*

completamento della domanda, è richiesto il possesso di una casella PEC attiva, registrata nel Registro delle imprese.

Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di avvenuta presentazione in formato "pdf" immutabile. Sono irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.

Le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo sono trasmesse dal Soggetto gestore all'impresa esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato nell'istanza di agevolazione. Il Soggetto gestore declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove questo sia causato dal malfunzionamento della suddetta casella di posta elettronica certificata.

**2. Erogazione del contributo**

Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 16 marzo 2026, artt. 12 e 13; Decreto Direttoriale, art. 11		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

La fase di erogazione delle agevolazioni è disciplinata dagli articoli 12 e 13 del DM e dal disciplinare di erogazione, approvato con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 13, comma 4 del DM, il finanziamento agevolato deve essere rimborsato dall'impresa beneficiaria secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento decorre effettivamente dalla prima scadenza utile successiva alla data di trasmissione, da parte del Soggetto gestore, della relazione finale di cui all'articolo 13, comma 9 del decreto. Nel periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento agevolato e quella in cui avviene il rimborso della prima rata, l'impresa beneficiaria è tenuta a corrispondere gli interessi di preammortamento nella misura individuata all'articolo 13, comma 3 del decreto.

È prevista una prima erogazione a titolo di anticipazione, pari al 30% dell'importo complessivo del contributo a fondo perduto concesso, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di erogazione, previa presentazione da parte del beneficiario di fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo, a garanzia dell'anticipazione stessa. Lo schema per la richiesta di anticipazione e la relativa documentazione da allegare sono definiti dal Soggetto gestore, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero.



*Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo*

Il Ministero, tramite il Soggetto gestore, procede all'erogazione finale a saldo, entro novanta giorni dall'approvazione della rendicontazione finale della spesa, relativa al 100% dell'importo complessivo del progetto approvato.

Tale rendicontazione deve essere corredata dalla documentazione tecnico-amministrativa e contabile, attestante l'effettiva conclusione degli interventi previsti, nonché dal verbale di collaudo, ove previsto, e deve pervenire entro i termini stabiliti dall'articolo 2, comma 4, del DM.

**3. Integrazioni documentali**

Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 16 marzo 2026, artt. 11, comma 4 e 12, comma 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4 e dell'articolo 12, comma 7, del DM, è previsto che qualora nel corso di svolgimento dell'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati, chiarimenti, dettagli o documenti rispetto a quelli presentati dai beneficiari, il Soggetto gestore può richiederli mediante una comunicazione scritta, assegnando, a pena di non ammissibilità, un termine non prorogabile non superiore a trenta giorni per la loro presentazione.

**4. Procedure di monitoraggio e controllo**

Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 16 marzo 2026, art. 15		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Le procedure di monitoraggio e di controllo connesse all'utilizzo delle risorse sono indicate all'articolo 15 del DM.

**5. Comunicazione delle variazioni**

Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 16 marzo 2026, art. 14; Decreto Direttoriale, art. 10
-------------------------------	--



*Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ai sensi dell'articolo 14 del DM, le eventuali variazioni relative alla natura giuridica dei beneficiari, nonché quelle relative al piano di investimento devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente o dai beneficiari al Ministero con adeguata motivazione.

Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Ministero, con il supporto del Soggetto gestore, previa apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del progetto di investimento e dei singoli interventi che lo compongono.

Nel caso in cui tale istruttoria si concluda con esito negativo, il Ministero dispone la revoca parziale o totale delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, nel caso in cui la variazione proposta sia tale da rendere inammissibile la prosecuzione del rapporto.

**6. Obblighi in capo alle imprese beneficiarie**

Riferimento normativo interno	Decreto Ministeriale 16 marzo 2026, art. 17		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

L'articolo 17 del DM stabilisce i casi in cui le agevolazioni concesse possono essere revocate, in tutto o in parte.



**Allegato n. 3 Elenco investimenti ammissibili**

Elenco investimenti di efficienza energetica **“trainanti”** articolo 38-bis Regolamento GBER:

- a.a) coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione;
- a.b) sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate;
- a.c) realizzazione di pareti ventilate;
- a.e) installazione o sostituzione di sistemi schermanti, per la protezione dalla radiazione solare, e sistemi di climatizzazione passiva;
- a.f (1) efficientamento sistemi di illuminazione o trasporto interni o relativi alle pertinenze dell’edificio;
- a.g) eventuali costi relativi alla rimozione e smaltimento dell’amianto se strettamente funzionali all’ operazione;
- a.h) sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta efficienza a condensazione, che recuperano il calore dai gas di scarico;
- a.i) realizzazione o sostituzione di sistemi di climatizzazione centrali a zone attraverso sistemi di distribuzione a fan coil o pavimento radiale, sensori e attuatori per il controllo intelligente;
- a.l) ripristino, anche strutturale, di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
- b.a) installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili tra cui, ad esempio, i pannelli fotovoltaici, gli impianti solari termici, gli impianti geotermici e le pompe di calore, nel limite di autoconsumo e dei fabbisogni energetici ricompresi nell’attestato di prestazione energetica degli edifici oggetto d’intervento;
- b.b) installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell’energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco di cui al punto precedente. L’apparecchiatura per lo stoccaggio assorbe almeno il 75 per cento dell’energia dall’impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua;
- c.d) miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento o raffreddamento all’interno dell’edificio, ivi inclusi i gruppi frigoriferi;
- d) riqualificazione energetica di centri congressi o strutture per eventi ai fini della riduzione di energia primaria totale dei servizi energetici ricompresi nell’attestato di prestazione energetica.

Elenco investimenti **“trainanti”** articolo 38 Regolamento GBER:

- a.f (2) efficientamento impianti piscine ed impianti asserviti alla ristorazione, etc.;
- c.e) efficientamento energetico delle aree o piazzole destinate al pernottamento degli ospiti;
- d) riqualificazione energetica di piscine, impianti termali, wellness, centri congressi o strutture per eventi al netto di quanto già ricompreso nel precedente punto d).

Elenco investimenti **“trainanti”** articolo 41 Regolamento GBER:



*Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

- b.a) installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili tra cui, ad esempio, i pannelli fotovoltaici, gli impianti solari termici, gli impianti geotermici e le pompe di calore, nel limite di autoconsumo della struttura oggetto di intervento e al netto della quota parte dimensionata nel precedente punto b.a) a servizio dei consumi di edificio rientranti nell'ambito del calcolo degli attestati di prestazione energetica;
- b.b) impianti di stoccaggio dell'energia da FER di cui al punto precedente prodotta in loco e dimensionati in modo da assorbire almeno il 75 per cento dell'energia dall'impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua;

Elenco investimenti **“aggiuntivi trainati”** (efficienza energetica e ESG) articolo 38-bis Regolamento GBER

- a.d) / b.c (1) realizzazione di giardini verticali o tetti/attrezzature a verde;
- a.f (3) / b.c. (2) / a.o) efficientamento idrico legato a sistemi di ritenzione ed uso dell'acqua piovana inclusi eventuali terminali e rubinetti a risparmio idrico;
- c.a) collegamento a reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente sotto il profilo energetico
- c.b) costruzione ed installazione di un'infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell'edificio nei parcheggi all'interno dell'edificio o fisicamente adiacenti all'edificio.

Elenco investimenti di **“digitalizzazione trainati”** articolo 38-bis Regolamento GBER:

- c.c) installazione o sostituzione di apparecchiature e impianti funzionali al ciclo produttivo o alla gestione automatizzata degli edifici o parte di essi, per aumentarne la predisposizione all'automazione, all'intelligenza artificiale e all'efficientamento dei consumi, compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria dell'infrastruttura a banda larga sulla proprietà cui appartiene l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà.

Elenco investimenti di **“digitalizzazione trainati”** articolo 28 Regolamento GBER:

- e) acquisto o sviluppo programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, volti a favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance.

Gli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del turismo del 16 marzo 2026:

- a.m) sostituzione di pavimenti, rivestimenti o tamponature interne preesistenti con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili;
- a.n) installazione di manufatti leggeri in forma di pergolende climatiche sono interventi **“accessori”** ammissibili in regime De Minimis.



*Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo*

#### **Allegato n. 4 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda di agevolazione**

Elenco dei documenti obbligatori per la presentazione della domanda e per l'inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 10 del presente provvedimento:

- 1) Modulo di domanda di accesso alle agevolazioni;
- 2) Piano di impresa;
- 3) DSAN Requisiti Generali;
- 4) DSAN Dimensione di Impresa
- 5) DSAN Cumulo;
- 6) DSAN relativa al possesso delle competenze;
- 7) DSAN Antimafia (Modello A1 e Modello B1), in caso di agevolazione superiore a euro 150.000,00;
- 8) DSAN Casellari e procedure concorsuali relative all'organo di governance e al titolare effettivo;
- 9) DSAN Antiriciclaggio;
- 10) DSAN polizza catastrofali;
- 11) Scheda tecnica programma d'investimento azienda (per ciascuna azienda partecipante);
- 12) Scheda tecnica Piano d'investimento RETE;
- 13) DSAN Dati Valori di Bilancio (solo per società che non depositano bilancio di esercizio).

Per quanto concerne i documenti 2), 10) e 11), la proponente è tenuta, altresì, a rispettare le indicazioni fornite nei rispettivi format e ad allegare l'ulteriore documentazione applicabile al caso di specie indicato.

Inoltre, al fine di valutare la sostenibilità finanziaria del piano di investimento (ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lett. c) del D.M. del 16 marzo 2026), la proponente è tenuta – sulla base di quanto rappresentato all'interno della sezione dedicata del piano di impresa – a produrre alternativamente o in maniera congiunta la seguente documentazione:

- 14) Format lettera bancaria;
- 15) Format attestazione disponibilità soci.

La produzione di almeno uno dei suddetti documenti, sulla base della casistica rappresentata dall'impresa proponente ed al fine di garantire l'integrale copertura finanziaria degli investimenti proposti, è obbligatorio per l'inserimento all'interno della suddetta graduatoria.

Inoltre, qualora ricorra la fattispecie, la proponente è tenuta a produrre anche la seguente documentazione:

- 16) DSAN Maggiorazioni, corredata dai documenti attestanti il riconoscimento di una o più maggiorazioni.



**MINISTERO  
DEL TURISMO**  
REPUBBLICA ITALIANA

*Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo*

La mancata trasmissione dei documenti attestanti il riconoscimento della/e maggiorazioni richiesta/e comporterà un punteggio pari a 0 per la/e maggiorazione/i indicata.